



**DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 2024, n. 103 recante
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in
attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma
1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.**

NOTA DI LETTURA

settembre 2024

Premessa

Il decreto legislativo n. 103/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto u.s., è attuativo della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*).

Il decreto, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega, è finalizzato a realizzare la *“semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo”* nonché alla *“ripresa e il rilancio delle attività economiche”*.

Le novità legislative introdotte nei 13 articoli che compongono il Decreto delegato rivestono grande rilevanza per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di attività produttive e a cui competono i controlli di polizia commerciale e annonaria.

Di seguito, una sintetica nota di lettura delle principali novità recate dal provvedimento, con evidenza delle prime questioni interpretative ed applicative su cui si ritiene opportuno promuovere un approfondimento e chiarimento da parte dei competenti Ministeri.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

L'art.1 disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni.

▪ Ambito di applicazione

(co.1.) Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del D. Lgs n. 165/2001, che prevede: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”*

(co.4.) Resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

Esclusioni

(co.3.) Per espressa previsione, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto:

- i controlli in materia fiscale;
- gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al D Lgs n. 159/2011;
- i controlli di polizia economico finanziaria;
- nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (*“Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”*) e al D. Lgs. n.221/2017 (*“Procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione*

delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.”)

▪ **Definizioni**

(co.2.) Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «attività economica»: l'attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
- b) «controlli»: le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica;
- c) «soggetto controllato»: l'operatore che svolge l'attività economica soggetta a controllo;
- d) «diffida amministrativa»: invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.

Relativamente alla definizione di “controlli” e al relativo ambito di applicazione del Decreto, si ritiene che lo stesso riguardi i controlli ispettivi, programmabili e ordinari, che le amministrazioni effettuano nel corso dello sviluppo dell'attività economica; il decreto, dunque, non trova applicazione relativamente ai controlli immediatamente conseguenti alla presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della L.241/1990 o di domande finalizzate all'ottenimento di titoli autorizzatori da parte dell'operatore economico, né di controlli attivati a seguito di presentazione di comunicazioni.

ART. 2. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

L'art. 2 definisce un complesso e particolarmente impegnativo meccanismo di ricognizione dei controlli facenti capo a ciascuna PA ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini della successiva elaborazione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica di un quadro di sintesi, da trasmettere ai competenti Ministeri e al Parlamento con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che possono essere eliminati.

▪ **Censimento dei controlli e obblighi di pubblicazione**

(co.1) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Dipartimento della funzione pubblica elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli.

Entro 150 giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.

▪ **Ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e quadro di sintesi dei controlli**

(co.2.) Le amministrazioni di cui all'articolo 1 effettuano, altresì, entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la

constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.

(co.3.) All'esito dell'attività di analisi, valutazione e verifica di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre 2025, un documento di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.

(co.4.) La procedura di cui ai commi 2 e 3 è ripetuta con cadenza triennale.

▪ **Modifiche al D. Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza: pubblicazione sui siti istituzionali dell'elenco di obblighi ed adempimenti da rispettare**

(co.5) Viene modificato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

a) con l'inserimento dell'art. 23 bis:

«23 -bis (Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche).

co. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

co. 2. L'elenco è aggiornato almeno a cadenza triennale.»

b) con la modifica dell'allegato A dove le parole: «controlli sulle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulle attività economiche».

Si rammenta comunque che tutti i requisiti necessari per l'esercizio delle attività economiche o per attuare una modifica all'attività dell'impresa sono dettagliati nella modulistica unificata, la cui pubblicazione sui siti delle Amministrazioni e dei SUAP è obbligatoria ai sensi della vigente normativa.

**ART. 3. SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
«BASSO»**

L'art. 3 definisce un sistema di identificazione e gestione del rischio "basso", cui i titolari di attività economica possono far ricorso su *base volontaria*, gestito dagli enti di certificazione. Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno.

▪ **Istituzione del sistema di gestione del rischio**

(co.1.) Ai fini della programmazione dei controlli, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

- a) protezione ambientale;
- b) igiene e salute pubblica;
- c) sicurezza pubblica;
- d) tutela della fede pubblica;
- e) sicurezza dei lavoratori.

(co.2.) L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'art. 4 della legge n. 317/1986, elabora, per ciascun ambito omogeneo, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento, approvate poi, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo.

(co.3.) Il comma 3 stabilisce i parametri da prendere in considerazione nella determinazione del livello di rischio basso.

▪ **Modalità di rilascio del Report certificativo e audit periodici**

(co.4.) Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).

(co.5.) I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4.

(co.6.) L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa.

(co.7.) Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

ART. 4. FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA E OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA I CONTROLLI

L'art. 4 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza, di consultare il fascicolo informatico di impresa e l'obbligo di alimentarlo con gli esiti dei controlli.

▪ **Controlli e fascicolo informatico d'impresa**

(co.1.) Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di cui all'art. 2, c. 2, lett. b), della legge n. 580/1993.

In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa può richiedere all'amministrazione di provvedere mediante apposita istanza; l'amministrazione adempie entro il termine di 5 gg. (co. 2.) L'amministrazione procedente accede al fascicolo informatico, direttamente e integralmente senza oneri né vincoli. Le modalità per accedere al fascicolo informatico sono definite dal Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 4, c. 6, d.lgs. n. 219 del 2016.

Si rammenta che sul DM, ancora in fase di adozione, si è espressa con parere positivo la Conferenza unificata nella seduta del 16 maggio 2024.

Sanzioni

(co.3.) Le PA non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'arti. 18-bis, c. 4, primo periodo, del D.lgs. n. 82/2005 (co.4. *Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*)

Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione del comma precedente, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite.

▪ **Potenziamento delle infrastrutture**

(co.4.) Al fine di garantire elevati standard di affidabilità sistemica è previsto il potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo. La Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) è sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualità. L'interoperabilità del sistema è assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.

ART. 5. PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
--

L'art. 5 definisce i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche, in parte già diffusamente presenti e operanti nell'ordinamento, previsti espressamente o desumibili da normative generali.

▪ **Pubblicazione di Linee guida e FAQ da parte dei Ministeri competenti e delle Regioni e principi generali**

(co.1.) Per agevolare la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.

(co.2.) Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del *minimo sacrificio organizzativo* per il soggetto controllato.

(co.7.) Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.

▪ **Modalità di svolgimento dei controlli: programmazione, periodicità e divieto di ispezioni contestuali**

(co.3.) Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.

(co.4.) Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'art. 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno, salvi i casi di cui al comma 3.

(co.5.) Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.

(co.6.) Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi i casi di cui al comma 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea.

(co.8.) In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi di cui al c. 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi impreveduti o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.

(co.9.) Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015 sul Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI).

ART. 6. VIOLAZIONI SANABILI E CASI DI NON PUNIBILITÀ PER ERRORE SCUSABILE

L'art. 6 codifica l'istituto della diffida amministrativa, applicabile in relazione alle violazioni sanabili per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro.

▪ **Diffida amministrativa**

(co.1.) Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

Esclusioni: Per espressa previsione, l'istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano:

- la tutela della salute;
- la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La norma in commento pone una serie di problemi interpretativi in primis relativamente al concetto di “*violazione sanabile*”, non definito dal legislatore. Occorre inoltre chiarire la *decorrenza del termine del quinquennio*, se da intendersi in ogni caso decorrente dalla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 103/2024.

(co.2.) In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al c. 1 entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

(co.3.) Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui all'art. 3, ove rilasciato all'operatore economico.

(co.4.) Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, c. 3, del DL n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.

Si evidenzia che, anche se non richiamata, non risulta espressamente abrogata la normativa speciale recata dal D. lgs n. 231/2017 in materia di violazione delle disposizioni relative alla etichettatura di alimenti che, peraltro, all'art. 27 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del DL n. 91/2014.

▪ **Irresponsabilità dell'agente per errore sul fatto**

Il comma 5, riprendendo la previsione generale di cui all'articolo 3, c. 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di elemento soggettivo delle sanzioni amministrative, prevede che: “*In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.*”.

ART. 7. MECCANISMI DI DIALOGO E COLLABORAZIONE

L'art. 7 disciplina l'istituto dell'interpello, al fine di garantire la massima collaborazione tra le PA e i titolari di attività economiche destinatari dei controlli.

▪ **Interpello**

(co.1.) Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria di cui all'art. 4 della L. n. 180/2011 (associazioni di categoria rappresentate in almeno 5 CCIA ovvero nel CNEL e le loro articolazioni territoriali e di categoria), possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata.

In caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990 (30 gg), le associazioni possono segnalare tale circostanza al Dipartimento Funzione Pubblica che provvede nell'ambito delle proprie competenze.

▪ **Pubblicazione risposte**

(co.2.) Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8. Formazione

(co.1.) Il Dipartimento Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni competenti, e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, definisce un piano di formazione specifica del personale, da erogare attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione e Formez PA, con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti.

(co.2.) Le PA possono contribuire alla formazione iniziale e periodica del personale preposto ai controlli, nell'ambito delle attività di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante forme di convenzione con le università, le camere di commercio e le associazioni di categoria.

Art. 9. Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo: Le PA cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 82/2005, adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana.

Il comma 2 stabilisce i principi cui devono attenersi le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche.

Gli artt. 10 e 11 recano previsioni, rispettivamente, sulle modalità di trattamento dei dati personali e la clausola di salvaguardia per l'applicazione delle previsioni del decreto alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

L'art. 12 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art.14 (*Semplificazione dei controlli sulle imprese*) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Si rammenta che in attuazione del richiamato art. 14 erano state elaborate apposite "*Linee guida*", approvate in sede di intesa sancita nella Conferenza unificata del 24 gennaio 2013, da ritenersi abrogate.

L'Art. 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.